

Prot. n.297/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 13 Giugno 2012

Oggetto: **IRPEF – Incremento della produttività del lavoro*****Pubblicato il DPCM che prevede la detassazione dei “premi di produttività”***

La disciplina sulla tassazione dei “premi di produttività” è stata introdotta dall’articolo 2 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126.

In questa sede, s’intende riferire in merito alla determinazione, per l’anno 2012, dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo, relativo all’anno 2011, oltre al quale il lavoratore dipendente non può fruire dell’agevolazione.

Preliminarmente, si ritiene comunque utile riepilogare, in estrema sintesi, i tratti salienti degli ultimi interventi normativi aventi ad oggetto la disciplina in questione.

Secondo il disposto dell’articolo 26 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, per l’anno 2012, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo, si ricorda che la tassazione agevolata della quale si è detto consiste nell’applicazione, in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali, di un’imposta sostitutiva pari al 10 per cento.

Lo stesso articolo 26 del D.L. n. 98/2011 ha affidato al Governo il compito di determinare, entro il 31 dicembre 2011, le suddette misure di sostegno, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziare dalla Legge di stabilità o previste a questi fini da altre fonti legislative.

In particolare, l’articolo 22, comma 6, della la Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012), stabilisce tra il resto che, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori (nonché lo sgravio dei contributi) di cui al menzionato articolo 26 del D.L. n. 98/2011, applicabile anche alle intese indicate dall’articolo 8 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuta in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle

loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Ulteriormente, il comma 12 dell'articolo 33 della Legge di stabilità 2012 dispone, in attuazione dell'articolo 26 del D.L. n. 98/2010, la proroga, per l'anno 2012, del regime fiscale agevolato degli emolumenti correlati ad incrementi di produttività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, demandando – al fine del rispetto del previsto onere complessivo per lo Stato – ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la determinazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo oltre al quale il titolare non può fruire dell'agevolazione.

A tale proposito, nella G.U. n. 125 del 30 maggio 2012, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante: "Individuazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva."

L'articolo 1 del DPCM 23 marzo 2012, intitolato "Limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività" dispone tra il resto la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (previste dal menzionato articolo 2, comma 1, lettera c), del citato D.L. n. 93/2008).

Il medesimo articolo 1 del DPCM 23 marzo 2012 stabilisce, altresì, che tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di Euro 2.500 lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, ad Euro 30.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva della quale si è detto.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)